

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1501

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCHI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, BAGHINO, BOLLATI,
DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MICELI VITO, RAUTI,
ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO, TREMA-
GLIA, TRIPODI, VALENSISE**

Presentata il 1° giugno 1977

Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, riguardanti l'elezione popolare diretta del sindaco e del presidente della provincia, la nomina della giunta comunale e provinciale e l'integrazione del consiglio comunale e provinciale con la rappresentanza delle categorie morali, economiche e sociali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a modificare la composizione e il sistema di elezione degli organi del comune e della provincia, lasciando inalterati i poteri.

Una modifica dei poteri, infatti, non può essere seriamente prevista se prima non si rivedono le funzioni degli enti autarchici territoriali rispetto allo Stato ed al nuovo ordinamento regionale: in altri termini se prima non si procede ad una riforma organica della legge comunale e provinciale ed in particolare alla riforma della finanza locale.

LA REVISIONE DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DELL'ENTE

L'esperienza quotidiana dimostra come molte tradizionali funzioni del comune e della provincia debbano essere trasferite o restituite allo Stato (basti pensare, ad esempio, quanto al comune, alle spese per l'amministrazione della giustizia e della scuola d'obbligo; quanto alla provincia, alle spese per il mantenimento dei mentecatti poveri, al servizio di accasermamento dei corpi armati di polizia, alle spese per gli istituti tecnici e licei scientifici) e come

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nuove funzioni possano essere attribuite agli enti locali o trasferite ad essi per delega (basti pensare alla disciplina del commercio, dell'artigianato, della istruzione artigiana, del turismo e dell'industria alberghiera), magari dopo una accurata revisione degli assetti territoriali per rendere comuni e province più aderenti alle realtà economiche e sociali delle comunità locali.

Un così vasto lavoro, sempre promesso da tutti i governi del dopoguerra e mai neppure iniziato, si rende ormai indilazionabile al fine di superare la drammatica crisi degli enti locali che è poi il più evidente aspetto della crisi del sistema.

Oggi l'ente locale è considerato molto nelle parole dei governamenti che amano dichiararsi paladini delle autonomie locali, e poco o nulla nelle loro opere, se è vero come è vero che il pauroso indebitamento degli enti locali (siamo ormai ai 40.000 miliardi ed alla paralisi quasi totale delle iniziative e delle attività) è dovuto alle pesime gestioni clientelari degli amministratori, ma soprattutto alla colpevole carenza di una adeguata legislazione che riveda le funzioni e la struttura stessa dell'ente locale e lo proietti nella società come il più valido e fecondo intermediario tra il cittadino e lo Stato, come il più efficiente strumento per una saggia politica degli interessi, come il punto di coesione dell'unità nazionale.

LE DIMENSIONI DELL'ENTE.

Né possiamo, in questa sede, affrontare il discorso delle dimensioni dell'ente, anche se il problema si pone e prima o poi si porrà decisamente all'attenzione del Parlamento italiano, tenuto conto che il nuovo ente — la Regione — è stato attuato sotto la spinta di pressioni politiche e non già di autentiche « vocazioni » al decentramento amministrativo, come dimostra l'annoso dibattito parlamentare, nel corso del quale mai i regionalisti pensarono di porre l'accento sulla individuazione dell'ente « ottimale » per la gestione decentrata degli interessi e dei servizi.

Per quanto ci riguarda continueremo a sostenere, nel quadro di una moderna politica degli enti locali, che l'esigenza di sintesi dei fondamentali criteri, quello eco-

nomico-funzionale e quello partecipativo, reclama l'idea di un ente « sufficientemente grande da garantire la funzionalità e l'economia di gestione e sufficientemente piccolo da garantire la partecipazione civica », sul presupposto che « il tasso di partecipazione politica sia inversamente proporzionale alle dimensioni dell'ente » (Ferraresi: *Studi sul potere locale* — Giuffé 1971 pag. 3). Così come riteniamo di affermare che tra le più recenti correnti dottrinali, quella « elitista » e quella « pluralista », protagonisti da un quarto di secolo del più interessante dibattito sulla struttura del potere nelle comunità locali, solo la composizione delle due realtà contrastanti potrà condurre alla soluzione del problema.

IL RAPPORTO TRA ELETTORI ED ELETTI.

Non è infatti concepibile un ente locale determinato da una *élite*, titolare dei più grossi interessi economici locali ed in grado di controllare nel territorio i più importanti avvenimenti della vita politica (« analisi reputazionale »), così come non è accettabile l'idea, cui conduce « l'analisi decisionale », di considerare il contesto locale sotto il controllo indiretto della cittadinanza, attraverso una pluralità di settori di attività dominati da gruppi minoritari non coincidenti. La prima materia, infatti, ipotizza una situazione egemonica di potere che vede nell'ente locale un mezzo per l'accaparramento e la successiva conservazione di privilegi economici, in cambio della distribuzione paternalistica di alcuni servizi; la seconda, ugualmente insufficiente, non coglie l'errore fondamentale: la carenza di sostanziale controllo da parte della cittadinanza, per nulla rappresentata dai gruppi di potere dei diversi settori che si pongono come altrettante oligarchie portatrici di gretti egoismi.

Si tratta allora di scoprire il vero rapporto fra elettori ed eletti e l'effettivo grado di controllo che l'elettorato esercita sul potere degli amministratori. E si tratta anche di cogliere, unitamente al miglior sistema di rappresentanza, quello della più valida efficienza, perché al vertice dell'ente locale vengano garantiti libertà e democrazia e, al tempo stesso, onestà, capacità e rapidità nella produzione di buoni servizi.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I DIFETTI DEL SISTEMA ATTUALE

Il sistema attuale presenta, come l'esperienza quotidiana denuncia, gravi inconvenienti che rendono l'ente locale — ci riferiamo in particolare al comune e alla provincia — incapace a rappresentare l'intera comunità ed a gestirne efficacemente gli interessi, avulso dalla vita reale della popolazione e sempre più chiuso attorno al ristretto gruppo dominante.

Tali difetti investono i tre organi dell'ente:

1) *Incapacità e scarsa rappresentatività degli amministratori.*

La classe dirigente degli enti locali è reclutata, in prevalenza, tra i dirigenti politici di seconda fila, cioè tra i dirigenti bocciati alle elezioni politiche, o comunque non ammessi al ruolo più qualificato. Si tratta di uomini che esercitano localmente il potere in nome e per conto di altri uomini politicamente meglio « piazzati »; hanno un ruolo sostanzialmente esecutivo ed ausiliario rispetto al gruppo ristretto e più elevato dei *leaders*. Anche la capacità di questi uomini è ben modesta, posto che gli individui più preparati vengono tenuti lontani o finiscono per isolarsi disgustati dalla politica, e quelli più intraprendenti arrivano al Parlamento o alle presidenze dei grossi enti del sottogoverno. Basti, infatti, osservare la composizione dei consigli provinciali e comunali di oggi rispetto a quella di quindici o venti anni or sono, per constatare la progressiva decadenza di queste assemblee, che non riescono più — tra l'altro — a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica locale. In tal modo si verifica l'assurdo che mentre diventa sempre più difficile amministrare l'ente locale per le complesse e impegnative materie in continua evoluzione, diventa sempre più inadatta e incapace la classe dirigente ad esso preposta. O se ci si imbatte in persone capaci, tale è il loro condizionamento, che le migliori intenzioni restano inattuato.

In particolare la figura del sindaco si è ridotta alla mera espressione di un gruppo — spesso all'interno di uno stesso partito — che designa il proprio rappresentante non già in funzione dell'interesse della comunità, ma del proprio particolare interesse politico ed economico. Ed è per questo che

il « primo cittadino » o il presidente di una amministrazione provinciale, non conoscono più le tradizionali virtù dei civici amministratori, ma conoscono bene le regole del gioco politico clientelare e in cambio del potere locale che ricevono, pongono l'ente a disposizione elettorale del personaggio o del gruppo da cui dipendono.

2) *Carenza di funzionalità degli organi esecutivi.*

Quanto sopra vale anche per la giunta provinciale e comunale, con la precisazione che — dato il sistema di reclutamento dei preposti a tali organi (trattative spesso interminabili tra partiti e dosaggi interni tra gruppi di uno stesso partito) — le formazioni che ne derivano sono per loro stessa natura incapaci a funzionare, cioè ad elaborare ed attuare programmi.

La giunta, infatti, estratta dal consiglio, risulta composta da un coacervo di interessi contrastanti che mal si concilia con la visione unitaria dei problemi della comunità e con l'esigenza di unità di indirizzo. Spesso l'assessore non è, come dovrebbe, il più diretto e fedele collaboratore del sindaco o del presidente, ma il suo concorrente di partito, senza pensare al caso — molto frequente — in cui il sindaco appartiene ad un partito di governo e l'assessore ad un partito di opposizione: la conseguenza normale che ne scaturisce è la paralisi dell'attività dell'ente. Del resto il problema delle cosiddette « giunte difficili », la cui formazione è riservata alle segreterie dei partiti e quindi del tutto sottratta al capo della amministrazione, ha più volte caratterizzato la lotta politica di questi anni, con disastrosi effetti per la vita e lo sviluppo dell'ente locale.

3) *Inutilità del consiglio, ridotto a mero organo di ratifica.*

Se la giunta è per sua natura, cioè per il sistema che la esprime, strumento inefficiente perché disgregante e contraddittorio, il consiglio si appalesa sempre più vuoto di contenuto, di prerogative e di prestigio. Basti considerare che, pur essendo riservate al consiglio le decisioni su quasi tutte le materie e di certo su tutte quelle più importanti, tali decisioni vengono sistematicamente adottate dalla giunta, con i po-

teri del consiglio, attraverso la delibera d'urgenza che — riservata dalla legge a casi eccezionali — è ormai entrata nell'uso corrente. In conseguenza di ciò il consiglio, già qualitativamente debole, viene esautorato ed avvilito fino a diventare strumento passivo di ratifica delle decisioni dell'esecutivo.

E non è mai dato di trovare — tranne episodi isolati e insignificanti — un consiglio capace di respingere, cioè di non ratificare, una delibera della giunta, anche quando sia chiaramente inesistente il motivo dell'urgenza e quindi più evidente la mortificazione del consiglio medesimo.

D'altra parte la totale assenza della rappresentanza degli interessi ed il rigido inquadramento dei gruppi consiliari nella disciplina di partito, tolgono a questo organo — sempre più isolato dall'opinione pubblica e sempre più screditato — ogni autonoma volontà e perfino ogni vigore dialettico.

I CRITERI ISPIRATORI DELLA PROPOSTA.

Da queste constatazioni prende le mosse la presente proposta che, volendo garantire la libertà del cittadino ed il metodo della rappresentanza, vuole al tempo stesso restituire funzionalità all'ente ed efficienza ai tre organi che lo governano: consiglio, giunta, sindaco o presidente.

Il consiglio.

Se il difetto del consiglio è nella sua struttura squisitamente politica e nella sua inadeguatezza a rappresentare l'intera comunità, il rimedio non può che incidere nella struttura stessa del consiglio, struttura che deve essere aperta alla più ampia partecipazione civica.

Così, senza togliere valore alla rappresentanza politica eletta a suffragio universale, si è pensato di integrare l'assemblea con la rappresentanza tecnica delle categorie economiche e morali, sociali e culturali, effettivamente operanti nel territorio dell'ente.

E poiché oggi ci troviamo di fronte ad associazioni di fatto, in mancanza di una disciplina che ne consacri la personalità giuridica come enti di diritto pubblico, si è previsto un sistema di inserimento quanto

mai semplice e rapido ed il più aderente possibile alla realtà locale, affidando al sindaco o al presidente, eletti dal popolo, la responsabilità di cogliere — sulla scorta di criteri indicati dalla legge — questa realtà e di inserirla nella vita decisionale dell'ente. In altri termini le organizzazioni sindacali, le associazioni degli artisti, degli artigiani, dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori, gli ordini e i collegi professionali, le associazioni combattentistiche ed ogni altra categoria chiaramente individuabile ed effettivamente inserita ed operante nella comunità locale, esprimono i propri rappresentanti che — nel numero previsto dalla legge — integrano la composizione del consiglio.

Si realizza così la rappresentanza totale del cittadino e dei suoi interessi nell'ambito del consiglio, dove ha ingresso l'individuo come tale, come espressione politica e come categoria.

Naturalmente è facile la critica al sistema proposto, solo che si consideri l'alto grado di obiettività e di senso civico richiesto al sindaco e al presidente nel predisporre il piano di ripartizione dei seggi, ma due considerazioni confortano la scelta: anzitutto sindaco e presidente sono eletti dal popolo e quindi ampiamente investiti di fiducia e di responsabilità, in secondo luogo accadrà di fatto che il candidato alla prima magistratura della città o della provincia dovrà dimostrare tali virtù prima ancora di essere eletto, cioè nel corso della campagna elettorale, quando sarà costretto ad esibire non solo le virtù ma anche i programmi.

La giunta.

L'attuale sistema di elezione dell'organo esecutivo è fuori da ogni logica e da ogni corretta regola amministrativa. Non è, infatti, pensabile che un organo, chiamato ad amministrare la comunità sotto la guida del sindaco o del presidente, venga eletto senza il concorso determinante di chi tale organo deve presiedere e guidare.

La scelta dei collaboratori, cioè, non può avvenire dal basso, in modo disarmonico e spesso contraddittorio, ma deve essere riservata a colui il quale, assumendo l'onere di governare, ha interesse a circondarsi di persone capaci e qualificate, fedeli e responsabili, bene affiatate e tutte tese nel comune impegno di lavoro; persone che il

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

candidato eletto dal popolo sceglie nel ricco vivaio della intera comunità, quindi anche fuori dal ristretto ambito del consiglio. Di modo che mentre da un lato la giunta nominata porta ad una maggiore snellezza e rapidità di decisioni dell'organo e ad un più alto spirito di collaborazione tra i prescelti, dall'altro diventa strumento per acquisire all'ente le migliori energie e le più qualificate competenze, estraendole da quel fecondo ambiente ignorato dalle liste dei partiti o — per naturale timidezza — riluttante ad entrarvi. Del resto la nomina della giunta da parte del sindaco o del presidente, appare come logica conseguenza della elezione popolare diretta del capo dell'amministrazione.

Il sindaco e il presidente della provincia.

Da molto tempo è scomparso, al vertice delle amministrazioni locali, l'uomo. Virtù civica, competenza, amore verso la comunità, sono ricordi di amministratori d'altri tempi. Oggi il « primo cittadino » non è che il frutto di combinazioni e compromessi, trattative spesso interminabili tra le forze politiche, di fronte ad una comunità del tutto esclusa da ogni decisione, addirittura assente. La nomina di un sindaco o di un presidente della provincia, è ormai ridotta ad un fatto privato tra alcuni *leaders* locali e lo stesso intervento del consiglio si riduce ad una mera formalità in quanto, raggiunto tra le parti il compromesso fuori dall'assemblea, la stampa annuncia preventivamente il nome di colui che sarà « eletto » dal consiglio.

E in questa contesa privata è l'uomo più spregiudicato e più astuto quello che vince, non certo l'uomo più preparato e più degno. Ed è per questo che di anno in anno, dal primo dopoguerra ad oggi, si è assistito al graduale scadimento delle qualità del capo dell'amministrazione, con fenomeno inversamente proporzionale ai sempre più difficili compiti dell'ente locale.

LA NOMINA DEL SINDACO
E LA RIFORMA PODESTARILE.

Agli inizi della vita unitaria dello Stato italiano il sindaco veniva scelto tra i consiglieri comunali residenti nel comune, ma la nomina era riservata al Re (legge 20 marzo 1865), secondo un saggio principio di

sintesi tra autorità e libertà: libertà garantita dalla elezione del consiglio, funzionalità ed autonomia dell'organo assicurate dall'intervento dell'autorità. Il primo cittadino — che rimaneva in carica tre anni — trovava cioè il massimo dell'investitura, quella del popolo e quella dello Stato, in un felice incontro che limitando ed esaltando al tempo stesso libertà ed autorità, gli conferiva la più completa dignità e il più alto prestigio.

In seguito, con legge 30 dicembre 1888, si affidò l'elezione del sindaco al consiglio comunale, limitatamente ai comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, e solo con legge 29 luglio 1896 il principio della elettività della carica fu esteso a tutti i comuni.

Nel 1926 (legge 4 febbraio 1926, n. 237 e regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910) fu attuata la riforma podestarile: il podestà, nominato dal Re, assumeva le attribuzioni del consiglio e della giunta.

Dopo una esperienza di trent'anni si ritenne di mutare radicalmente l'assetto delle amministrazioni locali, con un ritorno alle origini cioè con il capo dell'amministrazione nominato dall'alto, ma questa volta senza la preventiva elezione popolare degli amministratori.

È interessante richiamare i motivi addotti a sostegno della riforma, rileggendoli nella relazione dell'onorevole Maraviglia alla Camera dei deputati sulla legge del 1926, motivi che — a parte le concezioni del nuovo regime — traevano origine dalle « miserevoli condizioni » degli enti locali, soprattutto dei piccoli comuni, condizioni che oggi si riproducono, spesso ingigantite.

« ...L'abbandono del sistema elezionistico è il risultato della convergente azione di due fattori. Da un lato la constatazione delle condizioni miserevoli in cui versano i piccoli comuni e della incapacità assoluta dei medesimi a darsi delle amministrazioni, non diciamo eccellenti, ma appena rispondenti allo scopo. Dall'altro lato, il convincimento dottrinale che la rappresentanza debba essere intesa come una designazione di capacità e nulla più, e che quindi il sistema elezionistico, che ne è la conseguenza, sia da applicare soltanto nei casi nei quali esistono le condizioni per poter raggiungere quel risultato. Ma da scartarsi dove tali condizioni non esistono.

La relazione ministeriale, che precede il disegno di legge, fa una pittura assai fosca, ma perfettamente realistica delle condizioni

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di deperimento in cui versa la enorme maggioranza dei piccoli comuni divenuti campi di lotta delle fazioni locali per la conquista dei poteri comunali, dei quali, poi, abusano con danno della pace pubblica e degli interessi della collettività. E non è proprio il caso di intrattenersi più oltre su tale dolorosa realtà, che è sotto gli occhi di tutti. Giova piuttosto illustrare un po' meglio la estensione e la portata del principio teorico che abbiamo assunto a fondamento del nuovo istituto, che viene introdotto nell'ordinamento amministrativo, col disegno di legge in esame. La rappresentanza concepita come designazione di capacità non è un principio nuovo e tanto meno di marca fascista. Eminentissimi giuristi di parte liberale non solo le enunziarono, ma lo contrapposero alla teoria del mandato, che era ed è tuttavia la teoria dominante nella scuola ».

Al termine dell'ultimo conflitto l'ente locale venne provvisoriamente affidato ad amministratori nominati dal prefetto, fino alla ricostituzione delle amministrazioni su basi elettive, sancita dal decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1.

Respinta in blocco la lunga esperienza podestarile, si restaurava — senza modifiche — il sistema di fine ottocento. Si rifiutava, cioè, totalmente una esperienza che pur negli inconvenienti del sistema e negli inevitabili errori delle scelte, aveva lasciato tracce luminose di sagge ed oneste amministrazioni ed aveva beneficamente inciso sulla

vita di molti paesi e di molte città, tanto che, anche oggi, è generalmente rispettato e a volte caro il ricordo di podestà prestigiosi.

CONCLUSIONI.

Le conseguenze di tanta miopia politica sono evidenti. Anziché cercare, sull'esempio di paesi progrediti, il giusto temperamento delle fondamentali esigenze di democrazia ed efficienza, si è distrutta nell'ente locale l'efficienza e si è ridotta la democrazia a mera finzione; infatti gli uomini più onesti e qualificati sono esclusi dagli incarichi amministrativi, le competenze relegate ai margini della comunità ed il popolo sostanzialmente escluso dalla vita e dalla gestione dell'ente.

Con la presente proposta si vuole dare inizio alla rimozione di tali assurdi inconvenienti per restituire rappresentatività, virtù e competenza al vertice dell'ente, funzionalità alla giunta e per garantire la totale partecipazione del cittadino, come individuo e come espressione di una categoria produttrice, alla gestione del potere locale. E con questo spirito si affida al giudizio degli onorevoli colleghi la proposta, confidando che la gravità della crisi degli enti locali e l'urgenza di interventi innovatori, inducano tutti a superare le preconcepite posizioni di parte.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente articolo *2-bis*.

Articolo 2-bis. — « Il Consiglio comunale è composto per due terzi da membri eletti a suffragio universale e diretto e per un terzo da membri designati dalle associazioni di categoria secondo un criterio proporzionale stabilito dal sindaco, che garantisce la partecipazione di tutte le componenti morali, economiche, sociali e culturali effettivamente operanti nel territorio del comune ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente articolo *2-ter*:

Articolo 2-ter. — « Entro dieci giorni dalla propria proclamazione il sindaco pubblica, mediante affissione all'albo pretorio e simultaneo avviso al prefetto, il piano di ripartizione dei seggi.

Entro dieci giorni da tale pubblicazione gli enti interessati provvedono alla designazione dei rispettivi rappresentanti.

I seggi rimasti vacanti per mancata designazione, vengono dal sindaco attribuiti agli altri enti già rappresentati in consiglio secondo il sistema proporzionale.

Anche per i consiglieri designati valgono le norme sulle cause di ineleggibilità e sulle condizioni di incompatibilità e incapacità ».

ART. 3.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco, entro, dieci giorni dalla propria proclamazione, nomina la giunta municipale scegliendone i componenti tra i membri del consiglio comunale o tra gli elettori che abbiano i requisiti idonei alla elezione a consiglieri comunali.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli assessori non consiglieri non hanno diritto al voto nell'assemblea.

Il sindaco convoca e presiede la giunta e il consiglio comunale ».

ART. 4.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco è eletto dal popolo a suffragio universale e diretto.

Sono elettori del sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

È eleggibile a sindaco ogni cittadino, anche non residente nel comune, che abbia i requisiti per la elezione a consigliere comunale, salve le norme sulle cause di ineleggibilità.

Per la presentazione delle candidature e per il deposito dei contrassegni valgono le norme stabilite per la presentazione delle liste dei candidati ai consigli comunali.

Le liste per l'elezione del sindaco sono uninominali e possono essere presentate dagli stessi elettori che sottoscrivono la presentazione di una lista di candidati al consiglio comunale.

Il presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune, proclama eletto sindaco colui che tra le liste dei candidati ha riportato maggior numero di voti e ne dà immediata comunicazione al prefetto.

Contro la proclamazione del sindaco è ammesso ricorso, entro il termine di giorni tre dalla proclamazione medesima, alla corte d'appello competente per territorio. La corte decide insindacabilmente senza indugio ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente articolo 5-bis:

Articolo 5-bis. — « Nel caso in cui più candidati abbiano riportato uguale numero di voti, il presidente del tribunale proclama eletto il candidato iscritto nelle liste elettorali del comune o, in caso di parità di voti e di iscrizione nelle stesse liste elettorali, il candidato più anziano di età.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nel caso in cui nessuno dei candidati possa essere proclamato per una o più cause di ineleggibilità, il presidente del tribunale ne dà immediata comunicazione al prefetto il quale provvede senza indugio alla nomina del commissario ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente articolo 5-ter:

Articolo 5-ter. — « Verificandosi una delle condizioni di incompatibilità o incapacità, il sindaco è dichiarato decaduto con decreto motivato del prefetto, contro il quale è ammesso ricorso, entro il termine di giorni dieci dalla notificazione del provvedimento, alla corte d'appello competente per territorio che decide insindacabilmente senza indugio ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente articolo 5-quater:

Articolo 5-quater. — « Il sindaco non può essere revocato dal consiglio comunale ».

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663, è sostituito dai seguenti:

« I consigli comunali ed i sindaci durano in carica cinque anni.

Le operazioni elettorali si svolgono di norma contemporaneamente, con liste separate.

La decadenza del sindaco o le sue dimissioni non implicano lo scioglimento del consiglio comunale.

La decadenza o le dimissioni del sindaco implicano sempre la decadenza della giunta municipale.

Il sindaco può sempre revocare la nomina di uno o più assessori o sostituire

quelli dimissionari. Le dimissioni dell'intera giunta municipale implicano la decadenza del sindaco.

Lo scioglimento anticipato del consiglio comunale non implica la decadenza del sindaco e della giunta, salvo che tale scioglimento avvenga a meno di un anno dalla scadenza del mandato ».

ART. 9.

L'articolo 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, modificata con legge 10 settembre 1960, n. 692 recante norme per l'elezione dei consigli provinciali, è sostituito dal seguente:

« Ogni provincia ha un consiglio provinciale, una giunta provinciale, un presidente della provincia ».

ART. 10.

L'articolo 2 della legge 8 marzo 1951, n. 122, modificata con legge 10 settembre 1960, n. 962, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio provinciale è composto:

di 67 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

di 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

di 36 membri nelle altre province.

I consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale ».

ART. 11.

Dopo l'articolo 2 della legge 8 marzo 1951, n. 122, modificata con legge 10 settembre 1960, n. 952, è aggiunto il seguente articolo 2-bis:

Articolo 2-bis. — « Il consiglio provinciale è composto per due terzi da membri eletti a suffragio universale e diretto e per un

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

terzo da membri designati dalle associazioni di categoria secondo un criterio proporzionale, stabilito dal presidente della provincia, che garantisca la partecipazione di tutte le componenti morali, economiche, sociali e culturali effettivamente operanti nel territorio della provincia ».

ART. 12.

Dopo l'articolo 2 della legge 8 marzo 1951, n. 122 modificata con legge 10 settembre 1960, n. 962, è aggiunto il seguente articolo 2-ter:

Articolo 2-ter. — « Entro dieci giorni dalla propria proclamazione il presidente della provincia pubblica, mediante affissione all'albo pretorio e simultaneo avviso al prefetto, il piano di ripartizione dei seggi.

Entro dieci giorni da tale pubblicazione gli enti interessati provvedono alla designazione dei rispettivi rappresentanti.

I seggi rimasti vacanti per mancata designazione, vengono dal presidente della provincia attribuiti agli altri enti già rappresentati in consiglio, secondo il sistema proporzionale.

Anche per i consiglieri designati valgono le norme sulle cause di ineliggibilità e sulle condizioni di incompatibilità e incapacità ».

ART. 13.

L'articolo 4 della legge 8 marzo 1951, n. 122, modificata con legge 10 settembre 1960, n. 962, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della provincia entro dieci giorni dalla propria proclamazione, nomina la giunta provinciale scegliendone i componenti tra i membri del consiglio provinciale o tra gli elettori della provincia che abbiano i requisiti idonei alla elezione a consiglieri provinciali.

Gli assessori non consiglieri non hanno diritto al voto nell'assemblea.

Il presidente della provincia convoca e presiede la giunta e il consiglio provinciale ».

L'articolo 6 della legge 8 marzo 1951, n. 122, modificato dalla legge 10 settembre 1960, n. 962, è abrogato.

ART. 14.

L'articolo 5 della legge 8 marzo 1951, n. 122, modificata con legge 10 settembre 1960, n. 962, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della provincia è eletto dal popolo a suffragio universale e diretto.

Sono elettori del presidente della provincia tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia.

È eleggibile a presidente della provincia ogni elettore iscritto nelle liste elettorali di un comune della provincia che abbia i requisiti per la elezione a consigliere provinciale, salve le norme sulle cause di ineleggibilità.

Le liste per l'elezione del presidente della provincia sono uninominali, valgono per l'intero territorio provinciale considerato a tale effetto un unico collegio elettorale, e possono essere presentate dagli stessi elettori che sottoscrivono la presentazione dei candidati al consiglio provinciale.

Per la presentazione delle candidature e dei contrassegni valgono le norme stabilite per l'elezione dei consigli provinciali.

Il presidente della corte d'appello del capoluogo di provincia o, in mancanza della corte nel capoluogo, il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, proclama eletto presidente della provincia colui che tra le liste dei candidati ha riportato il maggior numero di voti e ne dà immediata comunicazione al prefetto ».

ART. 15.

Dopo l'articolo 5 della legge 8 marzo 1951, n. 122, modificata con legge 10 settembre 1960, n. 962, è aggiunto il seguente articolo 5-bis:

Articolo 5-bis. — « Nel caso in cui più candidati abbiano riportato uguale numero di voti, viene proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Se nessuno dei candidati può essere proclamato per una o più cause di ineligibilità, il presidente della corte d'appello o del tribunale ne dà immediata comunicazione al prefetto il quale provvede senza indugio alla nomina del commissario.

Contro la proclamazione del presidente della provincia è ammesso ricorso, entro il

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

termine di giorni tre dalla proclamazione medesima, alla suprema corte di cassazione che decide senza indugio ».

ART. 16.

Dopo l'articolo 5 della legge 8 marzo 1951, n. 122, modificata con legge 10 settembre 1960, n. 962, è aggiunto il seguente articolo 5-ter:

Articolo 5-ter. — « Verificandosi una delle condizioni di incompatibilità o incapacità, il presidente della provincia è dichiarato decaduto con decreto motivato del prefetto, contro il quale è ammesso ricorso, entro il termine di giorni dieci dalla notificazione del provvedimento, alla corte d'appello.

Il presidente della provincia non può essere revocato dal consiglio provinciale ».

ART. 17.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, modificata con legge 10 settembre 1960, n. 952, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Il consiglio provinciale ed il presidente della provincia durano in carica cinque anni.

Le operazioni elettorali si svolgono di norma contemporaneamente, con liste separate.

La decadenza del presidente della provincia o le sue dimissioni non implicano lo scioglimento del consiglio provinciale.

La decadenza o le dimissioni del presidente implicano sempre la decadenza della giunta provinciale.

Lo scioglimento anticipato del consiglio provinciale non implica la decadenza del presidente e della giunta, salvo che tale scioglimento avvenga a meno di un anno dalla scadenza del mandato.

Il presidente della provincia può sempre revocare la nomina di uno o più assessori o sostituire quelli dimissionari. Le dimissioni dell'intera giunta provinciale implicano la decadenza del presidente ».

ART. 18.

Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.